



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 4023/08 RG N.R.
N. 182/12 RG Trib.

N. 270/2014 Reg. Sent.
Data del deposito 28 MAR. 2014

Data Irrevocabilità

Al PM per esecuzione il

Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.

il 02.5.14
in 463/14 R.Com.)

N. _____ Reg. 3/SG
Redatta scheda il 27.4.16 per COCIAS
27.10.17 per PALICI
e COCIAS

N. 13.53/17 Reg. P. A

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice **Dott.ssa Monica BIASUTTI** alla pubblica udienza del **17.03.2014** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) **COCIAS IONUT**, nato il 06.01.1979 a Mun. Brasov Jud. Brasov (Romania), in Italia SFD e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Alessandro Magaraci - Viale Cossetti n. 22 - Pordenone

C.U.I.: 01VEE2T

- LIBERO CONTUMACE -

2) **PALICI CONSTANTIN**, nato il 13.10.1981 a Mun. Moreni Jud. Dimbovita (Romania), in Italia SFD e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Alessandro Magaraci - Viale Cossetti n. 22 - Pordenone

C.U.I.: 01KT9ZK

- LIBERO CONTUMACE -

Imputati

X - del delitto p.p. dagli artt. 110 e 648 c.p., perché al fine di trarne profitto acquistavano o comunque ricevevano da persone allo stato non identificate l'autovettura Fiat Punto targata UD 650384 compendio del reato di furto commesso in Pordenone il 28.3.2007; in particolare gli stessi avevano in uso il mezzo dal 28.3.2007 al 29.3.2007.

In Luogo imprecisato il 28.3.2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Patrizia CAU – V.P.O.

e di avv.to Alessandro Magaraci, difensore d'ufficio di entrambi gli imputati.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: per entrambi gli imputati, condanna ad anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa.

Il difensore degli imputati: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine il minimo della pena, con benefici se concedibili.

MOTIVAZIONE

X Con decreto di citazione a giudizio emesso il 08.11.2010 gli imputati COCIAS Ionut e PALICI Constantin venivano chiamati a rispondere della ricettazione di una vettura rubata il 28.03.2007, come descritto in rubrica.

Dopo un rinvio per impedimento dei difensori, all'udienza del 25.10.2012 venivano ammesse le prove richieste dalle parti, mentre alla successiva udienza del 13.05.2013 veniva sentito un teste del P.M., acquisendosi su accordo delle parti la notizia di reato con i relativi allegati.

Il processo veniva rinviato per la discussione al 17.03.2013, ivi pronunciando sentenza mediante lettura del dispositivo.

Si ritiene pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, salva la sua diversa qualificazione giuridica in termini di furto aggravato.

E' emerso invero che la sera del 28 marzo 2007 dopo le ore 22 ignoti asportavano da una pubblica via di Pordenone l'autovettura Fiat Uno di colore rosso targata UD 650384, ivi parcheggiata dal proprietario (vedasi denuncia di furto sporta da ABOAGYE Davis Kwaku davanti alla Questura di Pordenone il 29.03.2007 ore 14.15, acquisita su accordo delle parti all'udienza del 25.10.2012).

Meno di un'ora dopo, alle ore 23 la vettura in oggetto giungeva con i due imputati a bordo presso l'albergo Tuan sito a Cusano di Zoppola-PN, ove i due prevenuti pernottavano quella notte per ripartire il giorno dopo verso le ore 12 (vedasi deposizione TUAN Roberto, e schede di registrazione dei due imputati presso l'albergo TUAN).

Il responsabile dell'hotel, insospettito dall'atteggiamento dei due rumeni, dopo la loro partenza avvertiva telefonicamente la Questura di Udine in persona dell'Isp. Zamparo, indicando le caratteristiche e il numero di targa dell'auto con cui i due imputati si erano allontanati.

Quella stessa sera, alle ore 00.35 del 29 marzo 2007 i due imputati venivano fermati e controllati da una pattuglia di Carabinieri in Pordenone a bordo di altra vettura in compagnia di due connazionali, e venivano redatti a loro carico verbali di identificazione ed elezione di domicilio (vedasi n.d.r. della Questura di Pordenone con allegati).

X La Fiat Uno veniva infine rinvenuta due mesi dopo, il 08.11.2007 in Montebelluna-TV, e restituita al legittimo proprietario (aff. 5-6 fascicolo del dibattimento).

Ebbene, nessun dubbio vi è in ordine all'identificazione dei due prevenuti.

Gli stessi infatti hanno esibito, sia al loro arrivo nell'albergo di Tuan Roberto sia la sera dopo al controllo dei Carabinieri, le medesime carte di identità rumene.

Le diverse date di nascita indicate nelle schede di registrazione redatte da Tuan Roberto sono frutto di mero errore, in quanto, come spiegato a p. 4 della notizia di reato, le carte di identità rumene non evidenziano la data di nascita, che viceversa si ricava dalle cifre riportate dopo la sigla CNP, esclusa la prima cifra relativa al sesso, secondo la sequenza anno, mese e giorno.

Ciò detto, considerata l'assenza di un apprezzabile lasso temporale tra il furto e l'accertato possesso della refurtiva in capo ai due prevenuti, deve ritenersi il concorso degli stessi nel reato presupposto, ossia nella sottrazione della vettura Fiat Uno con cui sono giunti in albergo.

Invero, il denunciante ha riferito che il furto dell'auto era avvenuto dopo le ore 22, ultima volta in cui aveva visto la vettura da lui parcheggiata sotto la propria abitazione di Pordenone, mentre si ribadisce meno di un'ora dopo, alle ore 23, i due imputati erano già a bordo di tale auto nell'albergo di Cusano di Zoppola. Considerati anche i tempi del tragitto, la sottrazione della vettura e il suo possesso da parte degli imputati può dirsi pressochè contestuale.

Ne deriva che non di ricettazione si tratta, ma appunto di concorso in furto, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p. (in quanto commesso su auto parcheggiata in una pubblica via, e quindi esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede).

Non si ritengono concedibili ai due imputati le attenuanti generiche, stanti i loro molteplici precedenti penali, anche specifici.

Vista dunque la cornice edittale dell'art. 625 c.p. (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 309 a 1.032 euro), si stima adeguata e proporzionata al fatto ai sensi dell'art. 133 c.p. la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno.

Si è tenuto conto della gravità del fatto in relazione anche alla natura del bene sottratto, nonché della capacità a delinquere dei due imputati, quale desumibile in primis dalla loro storia criminale.

Gli imputati, essendo già stati condannati a pena detentiva per delitti, non possono fruire della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara COCIAS Ionut (C.U.I. 01VEE2T) e PALICI Constantin (C.U.I. 01KT9ZK) responsabili del reato loro ascritto, riqualficato il fatto ai sensi degli artt. 110-624-625 n. 7 c.p., e per l'effetto li condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Pordenone, 17.03.2014

H Giudice
Dott.ssa Monica Biasutti,

- citato sentenza n. 101/14 del 5.5.14

- in data 3.15.14 il dif. ~~LORETTI~~ (procuratore) (169/14 R.IMP.) per esecuzioni: pr. esecutoria

- Ufficio Concilio di Pr. esec. il 5.6.14 (606/14 Con) e al Pr. Tribunale il 13.6.14 (513/14)

Procedura 21 AGO 2014

IL DIRETTORE GENERALE

MAXIMA PERIODICA

- Con sentenza in data 7.1.15 la Corte di Appello di Tronto, conferma la sentenza di 1° e condanna al pagamento delle spese -

- Sentenza inescutibile per COCIAS il 13.2.16

- Esatto nec. per Cocias il 26.4.16

- Con sentenza in data 22.12.15 la Corte di

Appello di Tronto dichiara inesecutibile il ricorso

presentato da PALICI e condanna al

pagamento delle spese (o annuali e al versamento

di euro 6.200 alla Cassa Comunitaria


- Sentenza inescutibile per PALICI il 22.12.16

Esatto esecutivo per Palici il 29.12.16,

art. 27 reg. Imp. e 150 TULPS il 23.10.17

e una C.A. TS.

Procedura



REPUBBLICA DI PADOVA
28.11.2017
COCIAS IONUT - CUI. OAVEEZI
06.06.18

IL CANCELLIERE F3
Renilde Maria BIGATTIN

N. 62/18 S.C.F.
Al R.E., con ordinanza n. 4-18, dispo in
le concessioni delle successioni, in quanto
in luogo del nome e della data di nascita
dei i un fondo riprodotto nelle rubriche
e nel corrispondente i seguenti
COCIAS CRISTIAN MICHAEL u. e VIUSU HARE
(ROMANIA) M-P-1977 (C.U.I. OAVEEZI)

ALIAS

COCIAS CRISTIAN u. e VIUSU HARE
(ROMANIA) M-P-1977

COCIAS IONUT u. ROMANIA d
6 gennaio 1979

PN 28-5-18

RECEVUTO
28.11.2017

ANNOTAZIONE PER COCIAS CRISTIAN MICHAEL
- SIEP N° 78/16 NELLA PROCURA IN RENDIMENTO
DEL DT. DT. 18: PROVVEDIMENTI IN COMPLESSO
IN, 28.06.18

